

Benefici fiscali a imprese *start-up* e Pmi. Novità legislative e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di ENZO MIGNARRI

Il decreto-legge n. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative successivamente estese alle Pmi innovative. L'art. 29 di tale decreto ha riconosciuto ai soggetti (privati e società) che investono nel capitale di tali imprese, sia direttamente che indirettamente, rilevanti benefici fiscali che, con

l'introduzione del nuovo articolo 29-bis da parte dell'art. 38 del D.L. 34 del 2020, hanno subito, per le persone fisiche, un ulteriore incremento. Inoltre, con il principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020 e con la risposta n. 146 del 26 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni importanti aspetti inerenti i requisiti richiesti per la spettanza di tali benefici.

1. Premessa

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto un quadro organico di disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. Allo scopo di incentivare gli investimenti in tali imprese, l'art. 29 di tale decreto - le cui modalità di attuazione sono state poi stabilite dal decreto interministeriale del 7 maggio 2019 - riconosce importanti benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale di tali imprese, sia direttamente che indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative. Tali benefici sono destinati sia ai soggetti passivi dell'Irpef che ai soggetti passivi dell'Ires e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante, per gli investitori soggetti all'Irpef, dalla concessione di detrazioni e, per quelli soggetti all'Ires, di deduzioni dalla base imponibile. I benefici in questione sono stati estesi anche alle Pmi innovative dall'art. 4, comma 9, del D.L. 3/2015 convertito, con modifiche, dalla legge n. 33/2015. Con l'introduzione del nuovo art. 29-bis da parte dell'art. 38 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto "rilancio")¹ tali benefici hanno subito, per le persone fisiche, importanti modifiche volte ad accrescerne l'ammontare mentre, di recente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni importanti aspetti inerenti i requisiti richiesti per il riconoscimento di tali agevolazioni riguardanti la spettanza dei benefici in regime di comunione legale dei beni e le caratteristiche degli Oicr che investono in start-up e Pmi innovative per essere considerati qualificati ovvero raggiungere il requisito di un investimento almeno pari al 70% delle predette entità².

¹ Convertito, con modifiche, dalla legge n. 77/2020.

² Cfr. il principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020 e la risposta n. 146 del 26 maggio 2020.

2. Definizione di start up e Pmi innovative

Viene definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (smn). Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche³.

Per Pmi innovative ammissibili si intendono le Pmi che:

- a) rientrano nella definizione di Pmi innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del D.L.3/2015, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Ue o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See) e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- b) ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale. Le Pmi innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:
 - 1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
 - 2) senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, par. 5, lett. c), del regolamento (Ue) n. 651/2014⁴.

3. Soggetti interessati

I benefici previsti si applicano ai soggetti passivi dell'Irpef⁵ e ai soggetti passivi dell'Ires che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative o Pmi innovative ammissibili.

In conseguenza della decisione C (2018) 8389 *final* della Commissione europea che ha stabilito che la disciplina di cui all'art. 29 del D.L.179/2012 - come estesa alle Pmi innovative dall'art. 4, comma 9, del D.L.3/2015 - è compatibile con il mercato interno, a norma dell'articolo 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Ue, con il decreto interministeriale del 7 maggio 2019 le disposizioni, in precedenza limitate dal decreto attuativo del 25 febbraio 2016 alle start-up innovative, sono state infatti estese anche agli investimenti in Pmi innovative ammissibili.

L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di Oicr o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi

³ Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del c.c. (cfr. l'art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014).

⁴ Cfr. il decreto interministeriale del 7 maggio 2019.

⁵ Cfr. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E dell'11 giugno 2014, par. 6.5.1.

innovative ammissibili. Nel caso di investimenti effettuati per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o Pmi innovative ammissibili da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento agevolato. Le agevolazioni non si applicano:

- a) nel caso di investimenti effettuati tramite Oicr e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
- b) nel caso di investimenti in start-up o Pmi innovative ammissibili che si qualificano come:
 - 1) imprese in difficoltà⁶;
 - 2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
 - 3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;
- c) alle start-up innovative, alle Pmi innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli Oicr, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili;
- d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella Pmi innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal par. 6 dell'art. 21 del regolamento (Ue) n. 651/2014.

I soggetti interessati devono acquisire e conservare la documentazione necessaria che attesti le condizioni per beneficiare dell'agevolazione.

4. Investimenti agevolati

Le agevolazioni fiscali si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle Pmi innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio⁷. I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della Pmi innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un smn, dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli artt. 2444 e 2481-bis del codice civile;

⁶ Di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01).

⁷ Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del d.l. n. 179/2012 recante «Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato».

gli investimenti in quote degli Oicr e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote. Sono previste specifiche casistiche al cui verificarsi decade il diritto alle agevolazioni⁸.

5. Agevolazioni fiscali

L'art. 1, comma 66, della legge n. 232/2016, ha modificato l'art. 29 del D.L. 179 del 2012 prevedendo la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start-up innovative e l'incremento della misura del beneficio al 30%. In particolare, i soggetti passivi dell'Irpef possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. Per l'anno 2019, l'aliquota dell'agevolazione è incrementata al 40%⁹. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. L'ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

I soggetti passivi dell'Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta. L'innalzamento al 40% (e in certi casi al 50%) previsto per le persone fisiche e le società dall'art. 1, comma 218, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per il solo 2019, necessita dell'autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Ue¹⁰. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha comunque fatto presente che “non essendo intervenuta allo stato attuale l'autorizzazione della Commissione europea, non sussistono le condizioni per poter dare applicazione alla disposizione in esame”¹¹. Qualora la deduzione prevista per i soggetti passivi dell'Ires sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale¹², tale eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal

⁸ Cfr. gli artt. 5 e 6 del decreto interministeriale del 7 maggio 2019 in cui vengono dettagliate, rispettivamente, le condizioni richieste per beneficiare dell'agevolazione fiscale e i casi di decadenza dalle stesse.

⁹ Cfr. l'art. 1, comma 218, della legge n. 145/2018.

¹⁰ La norma prevede infatti che: “nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale si acquisito e mantenuto per almeno tre anni”.

¹¹ Cfr. la risposta n. 410 dell'11 ottobre 2019.

¹² Di cui agli artt. da 117 a 129 del Tuir.

reddito complessivo dichiarato delle singole società¹³. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir, l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o Pmi innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o Pmi innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo. Le predette agevolazioni possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore previste dall'art. 27 del D.L.179/2012.

6. Investimenti in comunione legale dei beni

In un interpello inoltrato all'Agenzia delle Entrate un contribuente ha dichiarato di aver sottoscritto, nel corso del 2019, diecimila euro a titolo di investimento in una società avente i requisiti di start-up innovativa, rientrando quindi nella fattispecie disciplinata dall'art. 29 del d.l. n.179/2012. Essendo coniugato in regime di comunione legale dei beni, l'istante ha chiesto se possa fruire per intero della detrazione prevista in tale norma, indipendentemente dal regime di comunione legale con il coniuge. Secondo l'Agenzia delle Entrate¹⁴ le disposizioni vigenti, nonché la prassi in materia, si esprimono nel senso di riconoscere la detrazione in commento a favore del soggetto (nel caso in esame, persona fisica) che effettua l'investimento agevolato. Il contribuente che ha acquistato quote di una start-up innovativa non dovrà pertanto dividere la detrazione di imposta con la moglie, anche se coniugati in regime di comunione legale. In effetti, rileva l'Agenzia, nessuna ulteriore specificazione consente di chiarire a chi spetti la detrazione nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, la titolarità giuridica dell'investimento faccia capo anche al coniuge, non sottoscrittore dello stesso, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 177, comma 1, lett. a) del c.c. Quest'ultima norma prevede che: "Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali". L'art. 4 del Tuir stabilisce, inoltre, che i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del c.c. siano imputati a ciascuno dei due coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 dello stesso codice¹⁵. In tale quadro normativo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, per la fruizione della detrazione, si debba far riferimento ai principi generali validi in tema di oneri detraibili previsti dalla legge, relativi all'effettivo sostenimento della spesa e all'idonea documentazione della stessa, a nulla rilevando né la composizione degli assetti patrimoniali all'interno della famiglia, né la circostanza che i relativi redditi sono imputati pro quota in ragione del regime di co-

¹³ Le disposizioni riguardanti il consolidato nazionale si applicano anche all'importo deducibile delle società e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale ai sensi degli artt. da 130 a 142 del Tuir.

¹⁴ Cfr. la risposta n. 146/E del 26 maggio 2020.

¹⁵ Anche in virtù della stipula di apposita convenzione, in deroga al regime di separazione dei beni, cfr. la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 30 aprile 2002.

munione legale. Nel caso in esame, se l'istante - unico sottoscrittore dell'investimento - è in possesso della documentazione che comprova l'operazione connessa all'agevolazione fiscale, la detrazione (pari al 30% della somma investita) spetterà allo stesso per intero ove abbia effettivamente sostenuto l'intera spesa dell'investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga, per il 50%, alla moglie.

7. Oicr qualificati in start-up e Pmi innovative

Circa gli Oicr che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili, il decreto interministeriale del 7 maggio 2019 ha stabilito che si intendono tali gli Oicr istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Ue o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o Pmi innovative ammissibili di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta¹⁶. Con il principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti con riguardo ad una società di gestione del risparmio (Sgr) che ha istituito due fondi comuni di investimento mobiliari alternativi (Fia) di tipo chiuso non riservati. Il primo (Fondo X) è destinato ad emettere tre classi di quote che possono essere sottoscritte da soggetti passivi Irpef e Ires residenti e non residenti in Italia che, in linea di principio, possono avere i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui all'art. 29 del D.L.179/2012. Il secondo (Fondo Y) emetterà una sola classe di quote dei due comparti di cui è composto (a loro volta qualificabili ai fini regolamentari come distinti Oicr) destinata alla sottoscrizione esclusivamente da parte del Fondo X. Uno dei due comparti del Fondo Y è definito "Start-up & Pmi innovative" ed investirà principalmente in società italiane che si qualificano come start-up e Pmi innovative disciplinate dall'art. 4 del D.L.3/2015. L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per il raggiungimento del suddetto requisito del 70%, richiesto per considerare "qualificato" un Oicr, è sufficiente che "sia integrato a livello di Comparto Start-up & Pmi innovative, secondo un approccio pass-through e con effetto demoltiplicativo del Fondo X, rispetto agli investimenti effettuati nel Comparto Start-up & Pmi innovative, fermo restando che il beneficio per l'investitore sia riconosciuto per la sola quota parte investita nel comparto start-up innovative e Pmi innovative ammissibili. Il requisito del 70 % dovrà essere calcolato considerando la somma degli investimenti in start-up innovative e Pmi innovative ammissibili effettuati dal predetto Comparto"¹⁷.

8. Ulteriori detrazioni per le persone fisiche

Con i commi da 7 a 9 dell'art. 38 del D.L.34 del 19 maggio 2020¹⁸ sono state accordate ulteriori detrazioni alle persone fisiche che investono in start-up o in Pmi innovative allo scopo "di stimolare investimenti di importo limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una start-up innovativa, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a Pmi innovativa, una volta decorsi i 5 anni dall'iscrizione alla sezione speciale del registro delle

¹⁶ Senza tener conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati ovvero delle società indicate nell'art. 25, comma 5, del d.l. n. 179/2012.

¹⁷ Riguardo alle problematiche che tale principio di diritto solleva, cfr. G. A. Giannantonio e G. Bighignoli, Incentivi fiscali all'investimento in start-up e Pmi innovative attraverso strutture di fondi di fondi, in *fisco* n. 27/2020, pag. 2626 e ss.

¹⁸ Pubblicato nel suppl. ord. n. 128 della Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 e convertito, con modifiche, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020. Cfr. S. Latini, Il "Rilancio" post conversione, in *FiscoOggi* del 30 luglio 2020.

imprese”¹⁹. Il comma 7 prevede infatti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - in alternativa a quanto previsto dall’art. 29 del D.L.179/2012²⁰ recante “Incentivi all’investimento in start-up innovative” è ora applicabile anche il nuovo art. 29-bis recante “Incentivi in “de minimis” all’investimento in start-up innovative” - dall’Irpef si detrae un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in start-up innovative. La detrazione in questione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. A differenza del regime degli incentivi all’investimento a suo tempo introdotto con l’art. 29 quello dell’art. 29-bis non si applica ai soggetti passivi dell’Ires. Il comma 8 del decreto prevede che la medesima detrazione d’imposta viene accordata anche ai contribuenti che investono in Pmi innovative, direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in Pmi innovative, iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento. Le suddette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”²¹. Il regolamento stabilisce che gli Stati membri possono concedere complessivamente aiuti “de minimis”, a prescindere dalla forma, non superiori a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari²².

L’investimento nelle Pmi innovative massimo detraibile non può superare, in ciascun periodo di imposta, l’importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima che sia decorso tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La detrazione prevista dal comma 8 (50%) spetta prioritariamente rispetto a quella di cui all’art. 29 del D.L.179/2012 (30%) e fino a concorrenza del suddetto ammontare. Sulla eventuale parte di investimento che eccede tale limite, ovvero 300.000 euro, è fruibile soltanto la detrazione di cui al citato articolo 29 nei limiti stabiliti dal regolamento (Ue) n. 1497/2013. I suddetti incentivi potranno pertanto essere cumulati, beneficiando della detrazione del 50% fino a 300.000 euro di investimento e del 30% dell’eccedenza.

Il comma 9 dell’art. 38 prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo, vengano individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni in commento presumibilmente aggiornando quelle contenute, per l’art. 29 del D.L.172/2012, nel decreto interministeriale del 7 maggio 2019.

¹⁹ Cfr. la relazione ministeriale di accompagnamento al d.l. n. 34/2020, pag. 39.

²⁰ Ovvero la detrazione Irpef del 30% per gli investimenti fino a 1.000.000 di euro.

²¹ Cfr. la relazione ministeriale di accompagnamento al d.l. n. 34/2020, pag. 38 che evidenzia come altri paesi abbiano adottato programmi analoghi quali il Seed Enterprise Investment Scheme del Regno Unito e il programma Tax Shelter for start-ups del Belgio (cfr. pag. 39).

²² Cfr. M. Maffei, Incentivi agli investimenti in start-up, in il Sole 24 Ore del 28 maggio 2020 secondo cui: “Dovranno, dunque, considerarsi le implicazioni in termini cumulabilità con le varie forme di aiuti di Stato”.

